



ARPA PUGLIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA
Corso Trieste, n. 27 – 70126 BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico (cat. D).

RICHIAMATA la D.D.G. n. 394 del 29/07/2022, ad oggetto "Ulteriore modifica e aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 (P.T.F.P. 2022-2024)"

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1830 del 07/11/2017;

VISTA la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto "Piano per l'assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all'art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con Pagina 2 di 26 modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98", con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato di Arpa Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. "Piano Taranto");

RICHIAMATA la D.D.G. n. 311 del 06/06/2018, con cui questa Agenzia ha disposto di procedere all'attuazione del "Piano Straordinario Assunzioni" (cd. Piano Taranto) mediante l'avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale, come definito dalla D.G.R. n. 1830/2017.

CONSIDERATO CHE nel predetto "Piano Straordinario Assunzioni" (cd. "Piano Taranto") è stata prevista, tra le altre, l'assunzione di unità di Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico (cat. D) da assegnare alla sede di Taranto della scrivente Agenzia.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 175 del 29/03/2021, ad oggetto "Piano per l'assunzione del personale ARPA Puglia per le attività di cui all'art. 1 comma 8.2 ter del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016, n. 151 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA". Legge Regionale della Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021". Sospensione procedure concorsuali.";

RICHIAMATA la D.D.G. n. 308 dell'11/06/2021, ad oggetto "Piano per l'assunzione del personale ARPA Puglia per le attività di cui all'art. 1 comma 8.2 ter del decreto-legge n. 191/2015, convertito in legge dall' art. 1, comma 1, L. 1° febbraio 2016, n. 13, come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 e s.m.i, convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016, n. 151. Legge Regionale della Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021



e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021". Procedure concorsuali – Rimodulazione e continuazione."

RICHIAMATA la D.D.G. n. 239 del 09/05/2022 con la quale è stato disposto di demandare all'U.O.S. Gestione Risorse Umane gli adempimenti necessari e propedeutici al fine di procedere – in scorrimento delle vigenti graduatorie di merito di concorsi pubblici approvate da questa Agenzia o di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre pubbliche amministrazioni ovvero in esito di nuove procedure concorsuali – al reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale nell'ambito del menzionato "Piano Straordinario Assunzioni" (cd. "Piano Taranto") e, nello specifico, di n. 5 unità di C.T.P. Chimico (cat. D);

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 444 del 05/08/2022;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTI:

- > il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- > il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- > il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- > il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- > i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- > il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- > la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- > la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";



- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- Il D. Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del Comparto Sanità 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- Il decreto del 12 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni e integrazioni;
- Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";
- Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'art. 32 ("Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea") della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell'inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



➤ La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente a oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC";

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – pubblicato su G.U. n. 150 del 29/06/2022, che, all'art. 3 ("Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni") dispone, tra l'altro:

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 35-quater. (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). -
1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ((ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,)) prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ((ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini)). Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza ((e la profondità)) della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e ((possano)) riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla ((lettera a))), indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti ((,anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68)). Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le



commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170)). Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di Componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

((1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.))

2. ((All'articolo 10 del)) decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 ((, n. 7)), i commi 1, 2, 3, 4, ((5, 6 e 7)) sono abrogati.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28



maggio 2021, n.76,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

3 bis... omissis

3 ter omissis

3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: «quindici giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni» e, al comma 4, le parole: «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni».)

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

((4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0076031 del 05/11/2021, l'ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "Disposizioni in materia di mobilità del personale", formulando apposita comunicazione al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - sezione promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

PRESO ATTO CHE la Regione Puglia - Sezione promozione e tutela del lavoro, con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 0077892 del 12/11/2021, ha comunicato che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti;

DATO ATTO che sono decorsi i termini di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, è stata estesa fino al 31/12/2024 la facoltà per le PP.AA. già prevista per il triennio 2019-2021 dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019, di procedere allo svolgimento delle procedure concorsuali ed alle relative assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità cd. Volontaria previste dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

TENUTO CONTO che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all'espletamento della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, n. 56, come modificato dall'art.1, comma 14 bis del D.L. n. 87/20021 convertito, con modificazioni, dalla L. n.113/2021;

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA

Al fine di garantire rapidità e di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando, comunque, il rispetto dei principi di selettività e di imparzialità nonché di trasparenza dell'azione amministrativa

RENDE NOTO CHE

È indetto, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 05/08/2022, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo



pieno ed indeterminato di unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico (cat. D) da assegnare come segue:

a) In attuazione del P.T.F.P. 2022-2024 di cui alla D.D.G. N. 394/2022:

▪ **NEL CORSO DELL'ANNO 2023 N. 1 unità alla sede di Foggia (D.A.P.)**

b) In attuazione del Piano Straordinario Assunzione (cd. Piano Taranto)

• 5 unità alla sede di Taranto per le attività di cui all'art. 1 comma 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.

Le anzidette previsioni potranno subire delle variazioni in ragione delle mutate esigenze agenziali, sia per le sedi indicate che per altre sedi dell'Agenzia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

- Attività di analisi chimiche, secondo Metodo di Prova, anche mediante utilizzo di strumentazione dedicata, compresa alta/altissima tecnologia, su campioni di diverse matrici ambientali solide e liquide, in conformità alla norma ISO 17025;
- Attività di sviluppo metodi Gestione dei dati nel processo di laboratorio e Controllo Qualità del dato in conformità alla norma ISO 17025
- Espletamento di attività analitica su matrici alimentari e ambientali inerente l'analisi di residui di fitofarmaci, IPA, PCB, Fenoli, Nitrobenzeni, Organostannici, Composti Organici Volatili (VOC), Metalli, Micotossine, Allergeni, Conservanti, Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO.

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 2 – RISERVE DEI POSTI E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sui posti oggetto della presente procedura di concorso opera la riserva del 30%, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010¹ e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Ai sensi dell'art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a

¹ La riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è stabilita dal Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678. La riserva si applica a tutti i concorsi per i quali si prevedono assunzioni di personale non dirigente. I beneficiari di tale riserva sono, quindi, tutti i volontari in ferma prefissata che abbiano concluso senza demerito la ferma contratta, ossia la norma si riferisce a quattro categorie ben distinte: 1) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 3) VFB volontari in ferma breve triennale; 4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).



concorso a favore del personale dipendente a tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

4. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.

5. Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi precedenti, la graduatoria del concorso in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

6. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4² e 5³, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

□ **REQUISITI GENERALI**

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del

² D.P.R. N. 487/1994 ART. 5, comma 4: Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché' i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

³ D.P.R. N. 487/1994 ART. 5, comma 5: A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla maggiore età.



D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

- I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 - I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- b) Godimento dei diritti politici;
 - c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;
 - e) Non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente;
 - f) Non essere stati destituiti dall'impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati disciplinarmente da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;
 - g) Non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero nel licenziamento;
 - h) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 - i) Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando, sulla base di quanto riportato nel protocollo di sorveglianza dell'Agenzia per tale profilo lavorativo. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato a cura di ARPA Puglia attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi del vigente art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - j) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, **di uno dei seguenti titoli di studio:**

- 1) Diploma di Laurea in Chimica di cui all'ordinamento previgente al D.M. N. 509/1999
- 2) L 27 - scienze e tecnologie chimiche;
- 3) L 29 - scienze e tecnologie farmaceutiche
- 4) Laurea in Chimica Industriale
- 5) Laurea in una delle seguenti classi:
 - o Classe 21 - scienze e tecnologie chimiche;
 - o Classe 24 - scienze e tecnologie farmaceutiche.
- 6) Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
 - o LM 54 scienza chimiche;
 - o LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale
 - o Classe LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
- 7) Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - o Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;
 - o Classe 62/S scienze chimiche;
 - o Classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale



- 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale
- Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.
- 8) Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche o Chimica e tecnologie farmaceutiche.

Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per la partecipazione al concorso pubblico. L'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio è soltanto quella prevista dal legislatore. La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto dal presente bando deve riportare, a pena di esclusione, anche gli estremi della norma che stabilisce l'equipollenza.

Si specifica che chi è in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero può partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001⁴.

⁴ d.lgs. n. 165/2001 - Articolo 38- Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs. n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs. n.80 del 1998). 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

((3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego)).

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.



Lo scopo di questa procedura è quello di valutare l'equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell'ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza). In questo caso, l'ente responsabile per la valutazione dell'equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento (Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470; e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it). È possibile scaricare online il "Modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001, al fine della partecipazione a concorsi banditi da amministrazioni pubbliche" predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda. Come procedere: a) presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione); b) inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001.

3) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex Legge. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1⁵ del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano .

5) I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assunzione. In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto. L'assenza, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.

6) I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla procedura concorsuale con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima dell'approvazione delle risultanze concorsuali. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti generali e specifici

⁵ Art. 1, comma 1, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752 "La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunemente strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano."



stabiliti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

7) Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati dai candidati nella domanda on-line di partecipazione al concorso, entro il termine di scadenza del bando.

8) Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia:

<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di



strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DEL CONCORSO - "CONCORSO PUBBLICO C.T.P. (CAT. D) CHIMICO, COGNOME E NOME". Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando.

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di partecipazione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.

10. Per alcune tipologie di documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

11. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- a. copia fronte-retro di valido documento di identità;
- b. domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo o digitale. La domanda allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima con la firma)
- c. ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del contributo di partecipazione al concorso.

12. Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPLICITAMENTE DAL FORMAT; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

13. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

14. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Firmare la domanda di proprio pugno o con firma digitale.
- d) Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
- e) Procedere all'upload della domanda firmata cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
- f) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.



15. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

16. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso.

17. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)

1. I candidati in relazione alla propria disabilità, ai fini dello svolgimento delle prove del concorso, possono richiedere che vengano messi a propria disposizione determinati ausili o strumenti, oltre che tempi aggiuntivi.

2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) potranno sostituire la prova scritta con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della prova scritta, previa richiesta.

3. Per consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato con disabilità (DIS) dovrà fare esplicita richiesta compilando il fac simile allegato al presente bando - da inviare parallelamente all'inoltro della domanda on line **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it **PENA LA MANCATA CONCESSIONE DEI BENEFICI E DEGLI EVENTUALI AUSILI.**

4. Per consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà farne - pena la mancata concessione dei benefici e degli eventuali ausili - esplicita richiesta compilando il fac simile allegato al presente bando. La richiesta deve essere inviata parallelamente all'inoltro della domanda on line -**ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it. La richiesta della misura dispensativa della prova scritta ovvero di richiesta di strumento compensativo dovrà indicare lo strumento compensativo e/o i tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita



dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO.

5. L'adozione delle misure di cui ai commi precedenti sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando.

6. La possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale per il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) è concessa sulla base della documentazione presentata dal candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

7. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:

a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;

b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;

c) la calcolatrice, nei casi di discalculia;

d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

8. I tempi aggiuntivi concessi ai candidati con disabilità e ai candidati con disturbi specifici apprendimento (DSA) non possono eccedere il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.

9. L'ARPA Puglia provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del 12 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere formulate secondo i fac simili allegati al presente bando e devono essere inviate - parallelamente all'inoltro della domanda on line - ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, pena la mancata concessione dei benefici e degli eventuali ausili.

10. Il candidato con stato di invalidità uguale o superiore all'80% deve dichiararlo nella domanda di partecipazione ai fini dell'esonero dalla eventuale preselezione. Si precisa che, ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% deve permanere al momento dell'espletamento della prova preselettiva.

11. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 10 dovranno risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege n. 104/1992, che il candidato dovrà documentare e inviare congiuntamente alle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dell'ARPA Puglia.

12. La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all'atto dell'espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a revisione o verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell'espletamento delle prove.

13. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o dei tempi aggiuntivi dovrà risultare (in termini %) da apposita certificazione medica. La misura dei tempi aggiuntivi richiesti e la sua congruità potrà, tuttavia, essere valutata dalla commissione



esaminatrice, anche con il supporto dal Medico competente agenziale, sulla scorta di quanto dichiarato dal candidato nella domanda, della documentazione esibita e sulla base dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale richiesta – della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ARPA Puglia di fornire l'assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 3 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì, dichiarare:

a) Di quale riserva, tra quelle indicate all'art. 2 del bando, intendono avvalersi, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;

b) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;

c) Di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, consultabile all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

d) Di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

e) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;

f) Di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) L'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi. **QUESTE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, RESE NEL CORPO DELLA DOMANDA ON LINE, FATTA SALVA LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ALLEGATE AL PRESENTE BANDO, LE QUALI DEVONO ESSERE INVIATE ALL'INDIRIZZO P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it** entro il termine di scadenza previsto dal bando di concorso. Quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, fermo restando la produzione della certificazione aggiornata in caso di valutazione dello stato di disabilità soggetta a revisione nel frattempo scaduta. La certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege n. 104/92, dovrà essere prodotta dal candidato unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dell'ARPA Puglia;

h) L'eventuale stato di invalidità uguale o superiore all'80%, ai fini dell'esonero dalla eventuale preselezione. Anche in tal caso, sarà necessaria la produzione della certificazione aggiornata in caso di valutazione dello stato di disabilità soggetta a revisione nel frattempo scaduta.

i) L'eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;



j) Di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuate a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs 165/2001 di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. La valutazione dei titoli sarà comunicata prima dello svolgimento della prova orale ai candidati ammessi a tale prova. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

8. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

9. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa, effettuando controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura di reclutamento e l'eventuale contratto sottoscritto sarà risolto, ferme



restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti anche prima dello svolgimento delle prove, ammettendo al concorso solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti e si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura concorsuale i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. La mancata esclusione dalla eventuale prova preselettiva e/o dalla prova scritta non sana, in ogni caso, l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

5. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Costituiscono motivi di non ammissione:

a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;

b) L'utilizzo di modalità di iscrizione al concorso diverse dall'unica modalità prevista dal bando;

c) La mancanza della firma apposta dal candidato di proprio pugno o della firma digitale;

d) La mancanza dei requisiti generali e specifici;

e) La mancata presentazione di valido documento di identità, in caso di sottoscrizione della domanda con firma autografa.

2. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta o alla eventuale prova preselettiva con data e luogo di svolgimento, sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

4. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65⁶ del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

⁶ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ART. 65 - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:



ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni e di quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia (almeno n. 2 componenti esterni).
2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente. La predetta Commissione sarà eventualmente integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.
3. In base all'art. 3, comma 3, D.L. 36/2022, l'ARPA Puglia si riserva la facoltà di nominare una o più sottocommissioni ⁷.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 487/94, a scelta

-
- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- B-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- C-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione)). Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
- 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale responsabilità disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
- ⁷ Art. 3, comma 3, D.L. 36/2022: "Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.



discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie della prova scritta.

2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi sia elevato, la Commissione Esaminatrice si riserva, previa fissazione dei limiti numerici e dei criteri, la facoltà di procedere all'espletamento di una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie della prova scritta.

3. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale del concorso.

4. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% e per i quali persista tale condizione.

5. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

6. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

7. I risultati dell'eventuale preselezione saranno portati a conoscenza dei candidati attraverso apposito avviso sul sito di ARPA Puglia alla voce "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

8. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.

9. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita per la prova, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 vigenti all'atto dello svolgimento.

10. Lo svolgimento della prova preselettiva avverrà nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID 19 vigente all'atto dello svolgimento.

11. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica saranno effettuate attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.

13. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciataro.



14. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.

15. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 13 – PROVE D’ESAME

1. Il concorso prevede lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale.

2. Le materie della prova scritta e della prova orale possono vertere sui seguenti argomenti:

- a) Normativa Ambientale: aspetti di caratterizzazione chimica per le matrici aria, acqua e suolo
- b) Tecniche per il campionamento e l’analisi delle diverse matrici ambientali;
- c) Tecniche di analisi delle acque destinate al consumo umano e degli alimenti;
- d) Sistemi di qualità ISO 17025
- e) Procedure per la verifica e la validazione dei metodi chimici ed approcci per la stima dell’incertezza di misura.

3. Le prove di esame sono le seguenti:

- a) prova scritta - che potrà svolgersi anche con l’ausilio di supporti informatici: svolgimento di un elaborato scritto o soluzione di quesiti relativi agli argomenti previsti dal bando
- b) prova orale: colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza delle materie trattate nella prova scritta.

Verranno valutate la qualità e la completezza delle conoscenze, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione e la logica di correlazione tra gli argomenti e la capacità di sintesi.

4. La prova orale verterà, inoltre, sui seguenti argomenti:

- Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La prova orale potrà, inoltre, vertere sui seguenti argomenti:

- Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
- Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008

5. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, la Commissione procederà, nel corso della prova orale, ad accertare che gli stessi abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.

6. I candidati che alla prova scritta non raggiungeranno il punteggio di 21/30 (ventuno/trentesimi) non saranno ammessi alla prova orale.

7. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. I candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati non idonei.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME



1. Il diario delle prove d'esame, scritta e orale, nonché la sede di espletamento delle stesse saranno comunicati ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale, con valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e agli orari stabiliti.
3. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita per le prove, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 vigenti all'atto dello svolgimento.
4. Lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID 19 vigente all'atto dello svolgimento.
5. Ogni comunicazione concernente la singola prova, compreso il calendario ed il relativo esito, nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica saranno effettuate attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.
6. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario.
7. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - a) 40 punti per i titoli
 - b) 60 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - 30 punti per la prova scritta;
 - 30 punti per la prova orale.
3. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
5. I 40 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
 - A) TITOLI DI CARRIERA: MAX. 15 PUNTI;
 - B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX. 8 PUNTI;
 - C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX. 2 PUNTI;



D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX. 15 PUNTI.

6. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R. n. 220/2001 e quelle previste specificatamente dal presente bando.

7. Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la presente procedura concorsuale è finalizzata a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio nel profilo professionale a concorso alle dipendenze dell'ARPA Puglia e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile in ARPA Puglia nel profilo professionale a concorso. A tal fine, ai candidati in possesso di tale requisito sarà attribuito il punteggio pari a 5. La valutazione si limiterà ai servizi prestati nel profilo professionale cui si riferisce il concorso. Il candidato dovrà produrre, prima dell'inizio della prova scritta, la documentazione relativa.

8. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di 30/30 (trenta/trentesimi) e si intenderà superata con la votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). I candidati che non raggiungeranno la votazione di 21/30 (ventuno/trentesimi) non saranno ammessi alla prova orale. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. I candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati non idonei.

9. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando, poiché in caso di errato inserimento o inserimento in sezioni differenti, gli stessi non daranno luogo a valutazione. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

10. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta e nella prova orale.

ARTICOLO 16 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in una delle prove di esame.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c. Dalla minore età del candidato.

5. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.



6. Il Direttore Generale dell'Agenda provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
7. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 17 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE

1. L'ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.
2. Il vincitore del concorso verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il vincitore del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
5. Si precisa che l'assunzione in servizio è subordinata all'esito della verifica della permanenza del possesso dei requisiti generali e specifici nonché dell'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del medico Competente.
6. La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla vigente normativa contrattuale.
7. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati dà invalidità non sanabile.
8. Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.
9. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio.
10. Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.
11. Il candidato che non si presentasse o che rifiutasse di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.
12. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
13. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni



successivi alla comunicazione di assunzione. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l'assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.

14. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto, nonché l'aver ottenuto da parte del candidato la presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziati da invalidità non sanabile.

15. Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il vincitore della presente procedura - o coloro che, comunque, verranno assunti - non potrà chiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo in ARPA Puglia. Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedi dell'Agenzia, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento U.E. n. 679/2016 recanti norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura concorsuale ai soli fini della gestione della procedura e dell'instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. I dati saranno conservati presso gli uffici del Servizio gestione Risorse Umane per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso. Saranno, poi, conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n. 679/2016 tra i quali il diritto di:

- Accedere ai dati che lo riguardano;
- Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all'oblio.
- Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

a) Il Titolare del trattamento dei dati è ARPA Puglia, con sede in Corso Trieste, n.27 – Bari, nella persona del suo legale rappresentante.

5. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane
P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 19 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 20 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di



modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura concorsuale, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura concorsuale in relazione alle esigenze dotazionali previste nella programmazione triennale ordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia e nelle eventuali previsioni di cui al Piano Straordinario Assunzioni (cd. Piano Taranto) o di modificazioni del profilo professionale a concorso nonché di riaprire o di prorogare i termini della procedura concorsuale per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tali casi, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, le dichiarazioni rese.

3. L'Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di modifica, sospensione e revoca della procedura concorsuale ovvero di non procedere all'assunzione del/i vincitore/i qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo al/ai vincitore/i insorga alcuna pretesa o alcun diritto, come nel caso delle assunzioni programmate per l'attuazione del c.d. "Piano Taranto" di cui alla D.G.R. n. 1830/2017

ARTICOLO 21 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura concorsuale in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'assunzione del vincitore in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili. Inoltre, l'assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 508 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.



ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico (cat. D).

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) MAX 15 punti per i titoli di carriera;
- b) MAX 8 punti per i titoli accademici e di studio;
- c) MAX 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- d) MAX 15 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11⁸, 20⁹, 21 e 22¹⁰ del D.P.R. n. 220/2001.

⁸ D.P.R. N. 220/2001 – ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

A) TITOLI DI CARRIERA:

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:

- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
- 3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:

- a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

⁹ D.P.R. N. 220/2001 ART. 20 - Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.



A) TITOLI DI CARRIERA (max 15 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la presente procedura concorsuale è finalizzata a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio nel profilo professionale a concorso alle dipendenze dell'ARPA Puglia e di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile in ARPA Puglia nel profilo professionale a concorso. A tal fine, ai candidati in possesso di tale requisito sarà attribuito il punteggio pari a 5. La valutazione si limiterà ai servizi prestati nel profilo professionale cui si riferisce il concorso. Il candidato dovrà produrre, prima dell'inizio della prova scritta, la documentazione relativa.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max. 8 punti):

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

In linea di massima, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|---|
| <p>1. Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti nel seguente modo: A. Da 100 a 105 punti 0,50; B. Da 106 a 110 punti 1,00; C. 110 e lode punti 1,50</p> |
|---|

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

¹⁰ D.P.R. N. 220/2001 - Art. 22. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.



2. Ulteriore laurea attinente alla professionalità: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
4. Master universitario di primo livello (60/120 C.F.U.) attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);
5. Master Universitario di secondo livello (60/120 C.F.U.) attinente alla professionalità: punti 1,50 (titoli valutabili: massimo 1)
6. Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento universitario attinente alla professionalità: Punti 0,50 (Titoli valutabili massimo uno);

Si precisa che l'eventuale ulteriore possesso di titolo di studio attinente la professionalità richiesta dichiarato e che non venga fatto valere dal candidato quale titolo di accesso al concorso sarà valutato quale ulteriore titolo di studio.

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: (MAX 2 PUNTI)

Nei pubblici concorsi, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a pubblicazione;
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: (MAX 15 PUNTI)

Considerato quanto disposto dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 e che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti pubblici con contratti di co.co.co. o co.co.pro. Punti 1,00 all'anno
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti pubblici e/o strutture private con contratti di co.co.co. o co.co.pro. Punti 0,25 all'anno
• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1 certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche)
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,3 a corso



• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,1 a corso;
• Incarichi di docenza (insegnamento) presso Università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Enti Pubblici o Privati fino a 5 lezioni: punti 0,1
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Enti Pubblici o Privati maggiori a 5 lezioni: punti 0,25
• Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti Pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)



ALLEGATO 1) MODULO DIS¹¹

QUESTO MODULO DEVE ESSERE INVIATO ALL'INDIRIZZO P.E.C. concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO ED, EVENTUALMENTE, SUCCESSIVAMENTE REINVIATO AGGIORNATO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE PROVE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ (provincia di _____) alla Via/Piazza _____ n. _____, C.A.P. _____ domiciliato in _____ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza _____ C.A.P. _____ Codice Fiscale _____ Telefono _____ FAX _____ Cellulare _____ E- mail _____ P.E.C. _____

Avendo presentato, in data _____, domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale - con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Chimico

DICHIARA

- Di essere invalido _____ con la percentuale del _____%, come certificato dalla competente Commissione Sanitaria del _____ rilasciata in data _____, di cui allega copia
- Di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 come certificato dalla Competente Commissione Sanitaria del _____ di rilasciato in data _____ di cui allega copia.
- Di essere temporaneamente inabile all'esecuzione in autonomia della prova come certificato dal _____ rilasciato in data _____, di cui allega copia.

CHIEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Che, in relazione alla propria disabilità, ai fini dello svolgimento delle prove del suddetto concorso vengano messi a disposizione del/della sottoscritto/a i seguenti ausili/strumenti:

- Spazio/aula dedicata
- Affiancamento di tutor individuato dalla Commissione per la lettura delle domande e la registrazione delle risposte
- Facilitatore della comunicazione individuato dalla Commissione
- Interprete LIS **individuato dalla Commissione**
- Video ingranditore
- Altri _____ sussidi _____ tecnici/informatici _____

¹¹ N. B. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 7 del bando in quale "Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i."



Venga concesso al/alla sottoscritto/a un tempo aggiuntivo di minuti _____

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all'atto dell'espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell'espletamento delle prove.

Il mancato riscontro - entro i termini indicati nella eventuale richiesta - della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ARPA Puglia di fornire l'assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il/la candidato/a sarà escluso/a dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, il/la sottoscritto/a

Incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

Decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o dei tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, eventualmente integrata dal Medico competente aziendale, sulla scorta di quanto dichiarato dal/la sottoscritto/a nella domanda, della documentazione esibita e sulla base dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.

La decisione in merito all'esito della richiesta sarà comunicata tramite P.E.C.

ALLEGA:

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

2) apposita certificazione per documentare la richiesta di che trattasi

LUOGO E DATA _____

FIRMA PER ESTESO

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente procedura.

LUOGO E DATA _____

FIRMA PER ESTESO



ALLEGATO 2) MODELLO DSA ¹²

QUESTO MODULO DEVE ESSERE INVIATO ALL'INDIRIZZO P.E.C. concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO ED, EVENTUALMENTE, SUCCESSIVAMENTE REINVIATO AGGIORNATO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ (provincia di _____) alla Via/Piazza _____ n. _____, C.A.P. _____ domiciliato in _____ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza _____ C.A.P. _____ Codice Fiscale _____ Telefono _____ FAX _____ Cellulare _____ E- mail _____

P.E.C. _____

Avendo presentato, in data _____, domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale – con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Chimico

DICHIARA

Di essere un/una candidato/a con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), determinato in apposita certificazione rilasciata da non più di 3 anni dall'Azienda sanitaria locale di _____, di cui allega copia.

Di essere un/una candidato/a con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), determinato in apposita certificazione rilasciata da non più di 3 anni dall'Istituto Sanitario accreditato _____ in data _____, di cui allega copia

CHIEDE AI SENSI DEL DECRETO DEL 12 NOVEMBRE 2021 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E CON IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Di sostituire la prova scritta con un colloquio orale e di essere consapevole che, in tal caso, il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

Ai fini dello svolgimento delle prove del suddetto concorso:

Che venga concesso al/alla sottoscritto/a un tempo aggiuntivo pari al ____ % in più rispetto a quello stabilito per la prova scritta

Che vengano messe a disposizione del/della sottoscritto/a le seguenti misure compensative:

Programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale

_____ (nei casi di disgrafia e disortografia);

¹² N. B. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 7 del bando in quale "Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i."



- b) _____ programmi _____ di _____ lettura _____ vocale _____ (nei casi di dislessia);
- c) la calcolatrice _____ (nei casi di discalculia);
- d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice _____.

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

- L'ARPA Puglia provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del 12 novembre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all'atto dell'espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell'espletamento delle prove.
- Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale richiesta – della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ARPA Puglia di fornire l'assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il/la candidato/a sarà escluso/a dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, il/la sottoscritto/a
 - Incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
 - Decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
 - La concessione e l'assegnazione di ausili e/o dei tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, eventualmente integrata dal Medico competente aziendale, sulla scorta di quanto dichiarato dal/la sottoscritto/a nella domanda, della documentazione esibita e sulla base dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
 - La decisione in merito all'esito della richiesta sarà comunicata tramite P.E.C.

ALLEGA:

- 1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
- 2) apposita certificazione per documentare la richiesta di _____ che trattasi _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA PER ESTESO

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente procedura.

LUOGO E DATA _____

FIRMA PER ESTESO



ALLEGATO 3) ¹³ DICHIARAZIONE PER ESONERO DA PROVA PRESELETTIVA

QUESTO MODULO DEVE ESSERE INVIATO ALL'INDIRIZZO P.E.C. concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO ED EVENTUALMENTE REINVIATO AGGIORNATO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ (provincia di _____) alla Via/Piazza _____ n. _____, C.A.P. _____ domiciliato in _____ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza _____ C.A.P. _____ Codice Fiscale _____ Telefono _____ FAX _____ Cellulare _____ E- mail _____ P.E.C. _____

Avendo presentato, in data _____, domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale - con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) Chimico

DICHIARA

ai fini dell'esonero dall'eventuale prova preselettiva, di avere uno stato di invalidità uguale o superiore all'80%, determinato in apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale di _____, di cui allega copia.

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all'atto dell'espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell'espletamento delle prove.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, il/la sottoscritto/a

Incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

Decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

ALLEGA:

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

2) apposita certificazione per documentare la richiesta di che trattasi

LUOGO E DATA _____

FIRMA PER ESTESO _____

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente procedura.

LUOGO E DATA _____

FIRMA PER ESTESO _____

¹³ N. B. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 7 del bando in quale "Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i."